



UNIONE DEI COMUNI
“Bassa Val d’Arda fiume Po”

Provincia di Piacenza

COPIA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

ORDINANZA n. 40
DEL 13-04-2021

OGGETTO: COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA - MERCATI SETTIMANALI DEL VENERDI E DELLA DOMENICA - CESSAZIONE EFFICACIA ORDINANZA N. 24/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Richiamata la propria ordinanza n. 24 del 15.03.2021 con la quale si provvedeva a modificare la planimetria dei mercati settimanali del venerdì e della domenica del Comune di Monticelli d'Ongina, individuando l'area degli stessi in Via Manzoni per il solo posizionamento dei posteggi di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, a seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”, così come modificata con ordinanza n. 30 del 24.03.2021 mediante puntuale individuazione dei posteggi ammessi e prorogata da ultimo sino alla data del 20 aprile 2021 con ordinanza n. 34 del 06.04.2021 a seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta”;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 9 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana” ai sensi della quale *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44”* i quali prevedono, tra l'altro, che *“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021”*;

Considerato che nel provvedimento adottato in data 2 marzo 2021 ed in riferimento alla c.d. “zona arancione” non sono previste limitazioni ai settori merceologici ammessi nell'ambito dei mercati, che possono tornare a svolgersi regolarmente, sulla base delle disposizioni e delle planimetrie di cui alle ordinanze n. 26 del 25.05.2020 e n. 27 del 22.05.2020, così come successivamente modificate e prorogate, per cui si rende necessario disporre la cessazione degli effetti dell'ordinanza 24/2021 sopra richiamata;

Ritenuto quindi procedere come sopra indicato;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni “Bassa Val d’Arda Fiume Po”, costituita tra i Comuni di Besenzone, Castelvetro Piacentino, Caorso, Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro e Villanova sull’Arda;

VISTI i seguenti atti:

- la Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Bassa Val d’Arda Fiume Po” n. 2 del 31 marzo 2014, con la quale è avvenuto il recepimento in capo all’Ente medesimo del conferimento, tra le altre, della funzione/servizio Sportello Unico per le Attività Produttive;
- la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 del 16 dicembre 2014, con la quale sono state individuate le posizioni organizzative dell’Ente medesimo;
- il Decreto n. 4 del 12 gennaio 2021 con il quale il Presidente dell’Unione ha disposto il conferimento al sottoscritto dell’incarico di Responsabile del settore SUAP e Attività Produttive dell’Unione;

ORDINA

1. la cessazione dell’efficacia delle misure di cui alla propria ordinanza n. 24 del 15.03.2021, così come successivamente modificata e prorogata;
2. le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data odierna;

AVVERTE

che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1991, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo regionale dell’Emilia Romagna – Sez. di Parma (sulla base della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla notificazione (sulla base del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

INFORMA

ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1991, n. 241 e s.m.i., che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po, Arch. Alessandro Amici, al quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza ai seguenti recapiti: tel. 0523.257606 – P.E.C. suap.unioneardapo@legalmail.it;

DISPONE

1. la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po e del Comune di Monticelli d’Ongina;
2. di comunicare quanto disposto con il presente provvedimento agli operatori commerciali titolari dei posteggi oggetto di spostamento nell’ambito dei mercati settimanali del Comune di Monticelli d’Ongina ai sensi dell’ordinanza n. 24/2021 sopra richiamata;
3. di trasmettere la presente ordinanza per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - Comune di Monticelli d’Ongina, in ordine alla agli aspetti gestionali e per la pubblicazione del presente atto;
 - al Servizio di Polizia Municipale;
 - al Comando Carabinieri del Comune di Monticelli d’Ongina.

Castelvetro Piacentino, lì 13-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE**
F.to Arch. Alessandro Amici